

**PROC. UNIT. N. 101/2023 R.G. (CONCORDATO MINORE): COSENTINO MARINO JULO
OCC: DOTT. ROBERTO CRIVELLO ("I DIRITTI DEL DEBITORE SEGRETARIATO SOCIALE
DEL COMUNE DI PALERMO")**



**TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA CIVILE – PROCEDURE CONCORDSUALI**

IL GIUDICE DELEGATO

letta la proposta di concordato minore ex artt. 74 e ss. CCII depositata in data 26/4/2023 da Cosentino Marino Julo, rappresentato e difeso dall'Avv. Liborio Gambino;

esaminate le integrazioni depositate il 2/5/2023;

considerato che il ricorrente – in quanto professionista (avvocato) – rientra tra i soggetti legittimati all'accesso alla procedura di concordato minore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 74 comma 1 e 2 comma 1 lettera c), e rilevato che la proposta consente di proseguire la relativa attività professionale;

osservato che alla proposta risulta allegata tutta la documentazione di cui all'art. 75 CCII, nonché la relazione particolareggiata redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 76 commi 2 e 3 CCII;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento del ricorrente;

verificata la non ricorrenza delle ipotesi di inammissibilità di cui all'art. 77 CCII;

rilevato che, ai sensi dell'art. 78 CCII, il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura e dispone la comunicazione a tutti i creditori della proposta e del decreto, al fine di consentire ai creditori stessi di fare pervenire, per posta elettronica certificata o mediante altro servizio elettronico di recapito certificato, la dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

ritenuto che deve essere data idonea forma di pubblicità del decreto mediante inserimento sul sito web del Tribunale (v. art. 78 comma 2 lettera a);

ritenuto che, ai sensi dell'art. 78 comma 2 lettera b, deve essere ordinata la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

considerato che, ai sensi dell'art. 78 comma 2-bis lettera a), il giudice *“su istanza del debitore, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti*



sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”;

osservato che il ricorrente ha proposto l'istanza in questione, chiedendo, per l'effetto, la sospensione delle procedure esecutive immobiliari R.G.Es. n. 2006/2018 e n. 421/2019, pendenti presso il Tribunale di Palermo;

ritenuto, pertanto, che va disposta la sospensione e l'inibizione richieste;

visto l'art. 78 comma 2-bis lettera a), a norma del quale, se “*è stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti*”, il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC;

ritenuto, pertanto, che, nel caso di specie, va disposta la nomina del commissario giudiziale, al quale è demandata l'esecuzione del presente decreto;

visti gli artt. 74 e ss. CCII e, in quanto compatibili (v. art. 74 comma 4), gli artt. 84 e ss. CCII;

DICHIARA

aperta la procedura di concordato minore nei confronti di Marino Cosentino Julo, nato a Palermo il 3/11/1956, C.F. CSNMRN56S03G273J, rappresentato e difeso dall'Avv. Liborio Gambino;

NOMINA

Commissario Giudiziale l'Avv. Gaspare Spedale;

DISPONE

che il presente decreto (eliminati i dati sensibili) sia pubblicato, a cura del Commissario Giudiziale, sul sito www.tribunale.palermo.it, e trascritto presso gli uffici competenti;

DISPONE

che, entro 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto, il Commissario Giudiziale comunichi la proposta e il decreto medesimo a tutti i creditori;

ASSEGNA

ai creditori il termine di giorni 30 decorrenti dalla predetta comunicazione, perché trasmettano al Commissario Giudiziale – a mezzo pec o altro servizio di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005 – la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

AVVISA

i creditori che nella comunicazione inerente la dichiarazione di adesione o mancata adesione dovranno indicare un indirizzo pec o altro servizio di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, e che, in mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria;



DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che, il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto, il Commissario giudiziale rediga apposita relazione ex art. 110 CCII e la depositi in cancelleria, allegando, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti.

Si comunichi al proponente, all'OCC ed al Commissario giudiziale Avv. Gaspare Spedale, a cura della Cancelleria.

Palermo, 3 maggio 2023

Il Giudice Delegato
Gabriella Giammona

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005 n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011 n. 44.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29.12.09 n. 193 conv. con mod. L. 22.2.10 n. 24, e dall'art. 23 D.Lgvo 7.3.05 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Ministero della Giustizia 21.2.11 n. 44 dall'art 16 bis comma 9 bis D.L. 179/12 convertito con modificazioni della L. 221/12

Attesta

- che il suesteso provvedimento relativo al procedimento unit. n. 101/23 Trib. Palermo costituito da n. 3 pagine è stato estratto dal fascicolo informatico n. 101/23 r.g. e che è conforme al corrispondente documento presente nel citato fascicolo 101/23 r.g.

Palermo 10 maggio 2023

Avv. Gaspare Spedale

